

ORDINANZA N. 13

Classificazione: O 22 - 20180000003

Arezzo, il 18/06/2018

OGGETTO: Limitazione dell'orario di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche nonché misure per la tutela dell'incolumità pubblica e la sicurezza urbana in piazza Grande in occasione delle due edizioni della Giostra del Saracino e delle relative prove generali, nei giorni 21 e 23/06/2018 nonché 31/08 e 02/09/2018.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 23 Giugno e 2 Settembre 2018 si svolgeranno le due edizioni della Giostra del Saracino, precedute rispettivamente dalla “prova generale” nei giorni 21 Giugno 2018 e 31 Agosto 2018, eventi culturali di indiscussa rilevanza per la cittadinanza e di richiamo di numeroso pubblico, per i quali si rende necessario approntare tutte le misure ritenute opportune al fine di evitare eventuali pericoli per la pubblica incolumità;

TENUTO CONTO di quanto stabilito in sede di Tavolo Tecnico svoltosi in data 15/06/2018 presso la locale Questura, in ordine alle misure di sicurezza finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità, tese, in massima istanza, a garantire il pacifico e sicuro svolgimento degli eventi, andando a tutelare altresì l'incolumità del cavaliere e del cavallo impegnati nel torneo, evitando qualsiasi elemento che possa in alcun modo procurare molestia o disturbo tale da causare danni ai partecipanti alla Giostra o agli spettatori;

VERIFICATO, in sede di svolgimento delle precedenti edizioni della Giostra, che l'introduzione in piazza Grande ed il successivo utilizzo da parte degli spettatori di fumogeni, petardi ed altri artifici pirotecnici, trombe da stadio ed altri strumenti sonori, aste rigide di qualsiasi taglio ed aste flessibili di lunghezza superiore ad un metro (compresi ombrelli ad eccezione di quelli retrattili privi di punta), nonché luci laser, hanno provocato molestie e disturbo agli equidi, creando pericolo per i cavalieri nonché scompiglio nella folla circostante intimorita dalle imprevedibili reazioni degli animali;

RITENUTO pertanto opportuno vietare il porto e l'uso degli strumenti in premessa nonché vietare l'accesso in piazza Grande agli animali, al fine di scongiurare ogni possibile pericolo per la pubblica incolumità;



COMUNE DI AREZZO

PRESO ALTRESI' atto che si rende necessario vietare, durante gli eventi in oggetto, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nonché la vendita di contenitori in vetro e lattine al fine di eliminare qualsiasi potenziale pericolo che il consumo incontrollato di alcool e l'uso improprio dei predetti contenitori, possa costituire per la pubblica incolumità;

CONSIDERATA la necessità di provvedere in merito, al fine di prevenire il pericolo per l'ordine e la sicurezza della manifestazione ed allo stesso tempo di garantire la pubblica e privata incolumità;

VISTO l'art. 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 Giugno 1931 n. 773) e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che, chiunque ottenga un'autorizzazione di Polizia, debba osservare, oltre le condizioni stabilite dalla Legge, anche le prescrizioni che la Pubblica Amministrazione intenda imporgli nel pubblico interesse;

VISTI gli artt. 10, 17 bis, 17 ter, 17 quater e 86 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 Giugno 1931 n. 773);

VISTO l'art. 54 comma 4 del D. L.vo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 6 della Legge 125 del 24/07/2008;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 05/08/2008, con il quale è stato disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

VISTA la Legge Regionale Toscana 07 febbraio 2005 n. 28 (Codice del Commercio);

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Arezzo approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 23/02/2018;

VISTO il Decreto Sindacale n. 99 del 18/06/2018 con cui si conferiscono al sottoscritto le funzioni vicarie della direzione del Servizio Polizia Municipale;

V I E T A

dalle ore **19:00** alle ore **02:00** (del giorno successivo) dei giorni **21/06/2018, 23/06/2018 e 31/08/2018** nonché dalle ore **15:30** alle ore **24:00** del giorno **02/09/2018**, durante lo svolgimento delle "Prove Generali" e delle "Giostre del Saracino" edizioni 2018:

1) – L'ingresso in piazza grande agli animali nonché, a chiunque, l'introduzione in piazza Grande, nonché l'uso di fumogeni, petardi ed altri artifici pirotecnici, trombe da stadio ed altri strumenti sonori, aste rigide di qualsiasi taglio ed aste flessibili di lunghezza superiore ad un metro (compresi ombrelli ad eccezione di quelli retrattili privi di punta) nonché luci laser di qualsiasi dimensione e potenza, od altri oggetti atti ad arrecare molestie e disturbo agli equidi, creando pericolo per i cavalieri nonché scompiglio nella



folla circostante intimorita dalle imprevedibili reazioni degli animali e pertanto l'insorgenza di possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

2) – Ai titolari ed ai gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati in piazza Grande, via Vasari e via Seteria, la vendita e la somministrazione (anche per asporto) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della Legge Regionale Toscana 07 Febbraio 2005 n. 28.

3) – Ai titolari ed ai gestori degli esercizi commerciali ubicati in piazza Grande via Vasari e via Seteria, la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai sensi dell'art. 15 bis, comma 3, della Legge Regionale Toscana 07 Febbraio 2005 n. 28.

4) – Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi speciali in vigore, le violazioni alle disposizioni alla presente ordinanza sono punite con:

- la sanzione amministrativa pecuniaria di € **300,00** per violazione di quanto disposto al precedente punto **1)**;
- l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € **1.032,00**, ai sensi dell'art. 17 bis del T.U.L.P.S. (R. D. 18 Giugno 1931 n. 773) per violazione di quanto disposto al precedente punto **2)**.
- la sanzione amministrativa pecuniaria di € **1.000,00**, ai sensi dell'art. 102 comma 4 della Legge Regionale Toscana 07 Febbraio 2005 n. 28, per violazione di quanto disposto al precedente punto **3)**;


L'inottemperanza all'ordine dell'Autorità di ripristino della situazione di legalità, verrà punita ex **art. 650 del Codice Penale**.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza ha **efficacia immediata con la pubblicazione all'albo pretorio on line** del Comune di Arezzo e validità temporale durante lo svolgimento delle prove generali nei giorni 21 Giugno 2018 e 31 Agosto 2018 e delle Giostre del Saracino nei giorni 23 Giugno 2018 e 02 Settembre 2018.

Il testo della presente ordinanza, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), così come modificato dall'art. 6 della Legge 125/2008, viene preventivamente comunicato al Prefetto di Arezzo, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

La presente ordinanza è conservata agli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo Pretorio e diffusa attraverso i mezzi idonei a favorirne la massima conoscenza.



COMUNE DI AREZZO

Visto per la legittimità dell'atto
**per Il Comandante della Polizia
Municipale
Il Vicario**
(Ing. Giovanni Baldini)

IL SINDACO
(Ing. Alessandro Ghinelli)

Ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – della Legge n. 241/1990, si informa che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana nel termine di 30 giorni secondo quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010.

mb